

Lo ha stabilito la sezione lavoro del Tribunale di Torino, che ha condannato l'amministrazione

## Consigli di classe con straordinari

### Se si sfiorano le 40 ore, al docente spetta il compenso

DI ANTIMO DI GERONIMO

**C**onsigli di classe, se si sfiorano le 40 ore scatta lo straordinario. Lo ha ricordato la sezione lavoro del Tribunale di Torino, con una sentenza depositata il 29 gennaio scorso (n. 164/2016). Il giudice monocratico ha condannato l'amministrazione a pagare ai tre docenti ricorrenti, rispettivamente, 1.063,12, 315,00 e 705,77 euro, oltre gli interessi e le spese legali.

Il caso riguardava 3 insegnanti che erano stati costretti a partecipare a un numero esorbitante di riunioni dei consigli di classe, sebbene il contratto ponga un tetto massimo di 40 ore annue agli impegni relativi a questo genere di attività. Il contratto, peraltro, dispone che i dirigenti scolastici, nel predisporre il piano delle attività, debbano necessariamente tenere conto della presenza di docenti impegnati in più classi. Proprio per evitare che l'eccessivo numero di riunioni costringa tali docenti ad erogare prestazioni eccedenti il dovuto.

Il problema si ripropone puntualmente ogni anno. E

non sono rari i casi in cui gli insegnanti interessati rinunciano a pretendere il dovuto, rassegnandosi a lavorare gratis. Anche se ciò è vietato dalla legge. Che peraltro sanziona con l'invalidità tutti gli accordi che prevedano la rinuncia alla retribuzione maturata o la cosiddetta transazione. Un accordo, cioè, tramite il quale il lavoratore pratica uno «sconto» al datore di lavoro, accontentandosi di una retribuzione inferiore a quella effettivamente maturata.

«Le rinunzie e le transazioni», recita l'articolo 2113 del codice civile «che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile (rapporti di lavoro dipendente anche pubblici n.d.r.) non sono valide.»

La questione non è storia di oggi (si veda *ItaliaOggi* del 14 settembre 1999). E investe anche la vicenda degli obblighi di presenza all'inizio e alla fine dell'anno. Che è ancora più antica.

Tant'è che già nel 1981 il ministero era dovuto intervenire per porre un freno al fenomeno, spiegando ai presidi l'assoluta illiceità di obblighi di semplice presenza nella scuola che non siano dipendenti da iniziative programmate e attivate e rispondenti

a reali esigenze delle singole scuole (nota ministeriale 28/7/81, prot. n. 980).

Ma tant'è. Resta il fatto, però, che il problema potrebbe essere agevolmente risolto limitando il numero delle riunioni pomeridiane. Riunioni spesso pleteriche, che non di rado si traducono in un inutile aggravio dell'onerosità della prestazione. Il tutto con effetti deleteri sulla qualità dell'insegnamento. Specie se si considera che l'età media dei docenti supera i 50 anni e l'età pensionabile, a causa della riforma Fornero, veleggia oltre i 66-67 anni.

Quanto alla normativa di riferimento, essa è costituita dall'articolo 29 del contratto di lavoro. La clausola negoziale fissa un limite annuo di 40 ore alle riunioni del consiglio di classe (comma 2, lettera b). E altre 40 ore per le riunioni del collegio dei docenti e per gli incontri scuola famiglia di natura collegiale (comma 2, lettera a; si veda anche: Tribunale di Napoli sentenza 5344/2006).

Il collegio dei docenti, peraltro, può scegliere di costituire nel suo seno commis-

sioni e dipartimenti al fine di definire aspetti sostanziali e procedurali della propria attività di competenza. Si pensi alla commissione per la valutazione dei titoli ai fini della deliberazione di designazione degli incarichi di funzione strumentale. Oppure all'eventuale commissione per la compilazione dell'orario. Oppure, ancora, ai dipartimenti disciplinari, costituiti da docenti che insegnano la stessa disciplina.

In questi casi le ore prestate all'interno di tali organi rientrano a pieno titolo nel monte delle 40 ore per le riunioni del collegio dei docenti. E in questo monte ore rientra anche la programmazione di fine e inizio anno. Lo sfioramento delle 40 ore, sia che si tratti del monte delle riunioni dei consigli di classe, sia dell'altro monte ore, dà luogo alla maturazione dello straordinario secondo gli importi indicati nella tabella 5 allegata al contratto di lavoro. E cioè, 17,5 euro lordi per ogni ora di lavoro prestato oltre le 40 ore annue.

Gli sfioramenti, peraltro, sono molto frequenti. E ogni anno i dirigenti scolastici sono esposti al rischio di azioni legali. Che in caso di soccombenza dell'amministrazione, possono determinare azioni di rivalsa davanti alla Corte dei conti, oltre che responsabilità di natura disciplinare.

—© Riproduzione riservata—

**Il contratto di lavoro fissa un limite annuo di 40 ore alle riunioni del consiglio di classe, e altre 40 ore per le riunioni del collegio dei docenti e per gli incontri scuola famiglia di natura collegiale**

